



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

**SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA
MACROAREA DEMANIO MARITTIMO**

ORDINANZA SINDACALE N° 115 del 22.03.2016 Prot n. _____

ORDINANZA N. 33 DEL 19 GIUGNO 2014 EMESSA DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA RELATIVA AL DIVIETO DI BALNEAZIONE DI ALCUNI TRATTI COSTIERI DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA – REVOCA PARZIALE DELLA STESSA INERENTE LO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA STRUTTURA TURISTICO-RICREATIVA DENOMINATA “BAR LIDO REITANO” IN LOCALITÀ CATONA.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs n. 116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/106/CEE";

VISTO il D.L. del 30/03/2010 (Decreto Interministeriale emesso di concerto fra il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare), attuativo del D.Lgs. n. 116/2008 inerente a: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008. 11, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTA l'Ordinanza n. 33 del 19 giugno 2014, emessa dalla Commissione Straordinaria della Città di Reggio Calabria (che si allega alla presente e forma parte integrante) e recante: "Stagione Balneare 2014 – Divieto di Balneazione", a fronte della quale, stante la "Classificazione, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/2010", delle acque marine destinate alla balneazione per la stagione 2014", veniva sancito il divieto di balneazione nelle acque antistanti i tratti costieri "ricadenti nel territorio del comune di Reggio Calabria individuati nell'allegato "C" del Decreto Dirigenziale Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 6181 del 20 maggio 2014 - Acque di balneazione classificate 'scarse' ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/2010";

CONSIDERATO che nella prefata *Ordinanza n. 33 del 19.06.2014*, sulla base della campionatura delle acque di balneazione ed in ragione di quanto comunicato dall'Ente Regione Calabria, risultavano non balneabili, fra le altre, le acque marine antistante il tratto costiero, di seguito individuato:

| <i>CODICE</i> | <i>DENOMINAZIONE ACQUE BALNEAZIONE</i> | <i>COORDINATE ESTREMI DELL'AREA</i> | <i>LUNGHEZZA COSTA</i> | <i>CLASSE</i> |
|----------------|--|--|----------------------------|---------------|
| ITO18080063002 | CATONA - BAR REITANO | 15°38'18.225"E 38°10'59.388"N 15°38'24.665"E 38°10'35.266"N | 905 | SCARSA |

RILEVATO che la stessa Ordinanza Commissariale n. 33 del 19.06.2014, è stata in vigore anche per la stagione balneare 2015, laddove, non sono intervenute variazioni, modifiche e/o rettifiche, inerenti lo stato delle acque marine balneabili;

ATTESO che con nota Prot. n. 69550 del 02.03.2016 (ns. Prot. Segr. Gen. n. 338430 del 03.03.2016), la Regione Calabria "Dipartimento Ambiente e Territorio", ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 116/2008, invitava questa amministrazione a provvedere – sulla base dei dati forniti da Arpacal – alla *“revoca dell’ordinanza n. 33 del 19/06/2014 relativa al punto di monitoraggio CATONA – Bar REITANO”*, con notifica degli adempimenti consequenziali all'Ente Regione Calabria, Al Ministero della Salute ed all'Arpacal;

RITENUTO che necessita procedere in tale direzione e, pertanto, procedere alla rettifica parziale della precedente ordinanza, in ragione della intervenuta balneabilità dello specchio acqueo marino sopra indicato;

tutto ciò premesso, con la presente

ORDINA

la revoca parziale dell'Ordinanza n. 33 del 19/06/2014 emessa dalla Commissione Straordinaria della città di Reggio Calabria, **relativamente al punto di monitoraggio denominato “CATONA – Bar REITANO” (insistente sul Lotto B2.5 del PCS – Piano Comunale di Spiaggia)¹, come da coordinate sopra riportate.**

Per effetto della presente ordinanza, le acque marine antistanti la predetta struttura *turistico-ricreativa* denominata “Bar Lido Reitano”, ed ubicata sul lungomare in località Catona di Reggio Calabria, risultano, ad oggi, balneabili.

¹ adottato con delibera Consiglio Comunale di Reggio Calabria n. 14 del 24/07/2009 e approvato con Decreto n. 7 del 30.11.2009 dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione, Urbanistica e Trasporti della Provincia di Reggio Calabria.

Al contempo

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sulla Home Page del sito internet istituzionale del Comune di Reggio Calabria e al link "demanio marittimo";

che per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento venga inoltrato:

- alla Regione Calabria A.R.P.A.Cal.;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Calabria;
- agli Agenti della forza pubblica - al Comando polizia Municipale - Sede;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Mare;
- alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore Protezione Ambiente e Qualità della Vita;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria;

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, fino a eventuale revoca della medesima.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60 (sessanta), dalla pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di giorni 120 (centoventi).

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore "Pianificazione Urbana".



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà

Allegati

1. *Ordinanza Commissione Straordinaria n. 33 del 19.06.2014*
2. *Nota Regione Calabria n. 69550 del 2.3.2016*
3. *Stralcio PCS Tavola B2*
4. *Aerofotogrammetria*

All. 1



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI

STAGIONE BALNEARE 2014 - DIVIETO DI BALNEAZIONE

ORDINANZA COMMISSARIALE N° 33 DEL 19 GIUGNO 2014

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO il D.Lgs n.116/2008 *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/106/CEE”*;

VISTO il D.I. del 30/03/10 attuativo del D.Lgs. n. 116/2008 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 11, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”*;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 181426 del 30.05.2014 (ns. prot. 86471 del 03.06.2014) la Regione Calabria “Dipartimento Politiche dell’Ambiente”, ai sensi dell’art. 4 lettera a) del D.Lgs. n. 116/2008, ha trasmesso ai comuni costieri il Decreto Dirigenziale n. 6181 del 20.05.2014 avente ad oggetto *“Classificazione, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/2010”, delle acque marine destinate alla balneazione per la stagione 2014*” con cui - tra l’altro - è stato disposto che le acque di balneazione classificate *“scarse”* raggruppate nell’allegato “C” devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate dai comuni costieri in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 8, punto 4) del D.Lgs n. 116/2008;

VISTI gli allegati C e D del citato Decreto Dirigenziale n. 6181 del 20.05.2014 e relativa classificazione dell’acqua dei tratti costieri del Comune di Reggio Calabria le cui acque sono classificate rispettivamente *“scarse”* e *“non classificate”* e da gestire come acque scarse;

CONSIDERATO che per l’acqua di balneazione classificata *“scarsa”* l’art. 8 punto 4) del D.Lgs. n. 116/2008 prevede - tra l’altro - ai fini della tutela della salute pubblica, la delimitazione delle acque non adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale nonché l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

RITENUTO, inoltre, necessario mantenere il Divieto di Balneazione anche nei tratti di costa ricadenti in prossimità delle località Calamizzi-Capannina, Archi-Stazione e Porto già interdetti in maniera permanente con ordinanza sindacale n. 27 del 11.06.2010;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008, in base al quale è di competenza comunale – tra l'altro – la delimitazione delle acque non adibite alla balneazione.

ORDINA

1. il divieto di balneazione per la stagione balneare 2014 nelle acque antistanti i seguenti tratti di costa ricadenti nel territorio del comune di Reggio Calabria individuati nell'allegato "C" del Decreto Dirigenziale Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 6181 del 20 maggio 2014 – Acque di balneazione classificate "scarse" ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/2010 - :

| CODICE | DENOMINAZIONE ACQUE BALNEAZIONE | COORDINATE ESTREMI DELL'ARIA | LUNGHEZZA COSTA | CLASSE |
|----------------|---------------------------------|--|-----------------|--------|
| IT018080063002 | CATONA - BAR REITANO | 15°38'18.225"E 38°10'59.388"N 15°38'24.665"E 38°10'35.266"N | 905 | SCARSA |
| IT018080063003 | GALLICO - LIMONETO | 15°38'24.665"E 38°10'35.266"N 15°38'30.271"E 38°10'5.384"N | 1009 | SCARSA |
| IT018080063005 | GALLICO - LIDO MIMMO | 15°38'44.101"E 38°9'51.72"N 15°38'53.53"E 38°9'41.684"N | 380 | SCARSA |
| IT018080063007 | PENTIMELE | 15°39'9.612"E 38°8'48.274"N 15°39'7.502"E 38°8'30.889"N | 663 | SCARSA |
| IT018080063010 | CIRCOLO NAUTICO | 15°39'15.943"E 38°7'58.314"N 15°39'7.682"E 38°7'37.978"N | 1094 | SCARSA |
| IT018080063011 | LIDO COMUNALE PONTILE NORD | 15°38'49.937"E 38°7'5.857"N 15°38'51.235"E 38°6'50.513"N | 544 | SCARSA |
| IT018080063012 | LIDO COMUNALE PONTILE SUD | 15°38'51.235"E 38°6'50.513"N 15°38'46.767"E 38°6'46.214"N | 179 | SCARSA |
| IT018080063013 | LIDO COMUNALE VILLA ZERBI | 15°38'46.767"E 38°6'46.214"N 15°38'31.295"E 38°6'34.976"N | 537 | SCARSA |
| IT018080063019 | PELLARO - LUME | 15°38'56.232"E 38°1'36.906"N 15°38'07.347"E 38°1'12.056"N | 1371 | SCARSA |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|--|------|--------|
| IT018080063023 | 500 MT TORRENTE ANNUNZIATA | NORD | 15°38'48.121"E 38°7'21.617"N 15°38'49.937"E 38°7'5.857"N | 592 | SCARSA |
| IT018080063024 | CIRCOLO VELICO | | 15°38'31.295"E 38°6'34.976"N 15°37'53.955"E 38°6'10.679"N | 1229 | SCARSA |

2. divieto di balneazione **permanente** dei seguenti tratti di mare non adibiti alla balneazione in quanto non ricompresi nell'elenco (allegato B) Decreto Dirigenziale n. 6181 del 20.05.2014 Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente che individua le acque marine destinate alla balneazione, per i motivi di seguito specificati:

| TRATTO COSTIERO | MOTIVAZIONI |
|-----------------------|-------------------------------------|
| CALAMIZZI - CAPANNINA | PER LA PRESENZA DI ZONE INDUSTRIALI |
| ARCHI STAZIONE | PER LA PRESENZA DI ZONE INDUSTRIALI |
| PORTO | PER LA PRESENZA DEL PORTO |

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 120, oltre che sul sito internet istituzionale del Comune di Reggio Calabria;
- che per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento venga inoltrato:
 - alla Regione Calabria A.R.P.A.Cal.;
 - all'Azienda Sanitaria Provinciale Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Calabria;
 - agli Agenti della forza pubblica - al Comando polizia Municipale - Sede;
- al Dirigente Settore Politiche Ambientali e Culturali al fine di provvedere all'apposizione di appositi cartelli di divieto di balneazione nei tratti di costa individuati nella presente ordinanza in numero adeguato e visibili sui luoghi interessati dal divieto stesso;

Dispone, altresì, di inviare copia della presente ordinanza:


- al Ministero della Salute;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- alla Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Reggio Calabria;

- nonché, ai fini della vigilanza e controllo, alle forze di polizia anche locale.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della notificazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Chiusolo, Castaldo, La Paglia)

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "LA COMMISSIONE STRAORDINARIA" at the top, "Chiusolo, Castaldo, La Paglia" in the center, and "REGGIO CALABRIA" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

AU. 2



Regione Calabria
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
Cittadella Regionale - 88100 Catanzaro
Settore
Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Raccomandata PEC

Prot. n. 69550
2/3/2016

Al Sig. Sindaco del Comune di
Reggio Calabria

protocollo@pec.reggiocal.it

Oggetto: D.lgs. n. 116/2008 - Adempimenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. c).

Con riferimento agli adempimenti emarginati in epigrafe, si invita Codesta Spett.le Amministrazione a provvedere, sulla base dei dati forniti da Arpacal, alla revoca dell'Ordinanza n. 33 del 19/06/2014 relativa al punto di monitoraggio "CATONA-BAR REITANO" ed alla successiva notifica a questo Ufficio per gli adempimenti consequenziali nonché al Ministero della Salute ed all'Arpacal.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Salvatore EPIFANIO



B2.3

ERESSE COMUNITARIO

B2.6

B2.5

B2.4

B2.3

SSE COMUNITARIO

All. 3



AC: 4

Palazzo Spinelli

sa Baraccamento 1

sa Baraccamento 2

Traversa Lungomare

Via Antonio Scopelliti

Via Manna

Via Manna